



**Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
"GIOVANNI PAOLO II"**

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRASLOCO,
FACCHINAGGIO E INVENTARIAZIONE, NONCHE' FORNITURA DI SCAFFALA-
TURE, PER IL TRASFERIMENTO PRESSO LA NUOVA SEDE DELL’ISTITUTO**

Allegato “C” – schema di contratto

SOMMARIO

Art.1. Premesse.....	4
Art.2. Oggetto del Contratto.....	5
Art.3. Allegati.....	6
Art.4. Definizioni.....	6
Art.5. Contratto: luogo dell’adempimento, termine per l’adempimento, esecuzione.....	7
Art.6. Condizioni della fornitura.....	7
Art.7. Obbligazioni specifiche del Fornitore.....	9
Art.8. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.....	9
Art.9. Fornitura: verifiche, installazione, consegna.....	10
Art.10. Modalità di esecuzione dei lavori (ove previsti).....	11
Art.11. Responsabile tecnico.....	12
Art.12. Collaudo.....	12
Art.12.1. Collaudo - Definizioni.....	12
Art. 12.2. Invio documentazione.....	14
Art.12.3. Fasi propedeutiche al collaudo.....	14
Art. 12.4. Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi.....	15
Art.12.5. Modalità operative del collaudo.....	15
Art. 12.6. Esito del collaudo.....	16

Art. 12.7. Termini per la conclusione del collaudo	16
Art. 12.8. Verbale di collaudo	16
Art. 12.9. Relazione finale di collaudo.....	17
Art. 12.10.Certificato di collaudo.....	18
Art.13. Penali.....	18
Art.13.1. Penalità nella realizzazione della fornitura	18
Art.13.2. Penalità per parziale difformità della erogazione delle prestazioni contrattuali ...	18
Art.13.3. Modalità di erogazione delle penali.	18
Art.14. Cauzione.....	19
Art.15. Subappalto (se del caso)	20
Art.16. Corrispettivi.....	21
Art.17. Fatturazione e pagamenti	22
Art.18. Divieto di cessione del contratto	23
Art.19. Cessione del credito derivante da contratto	23
Art.20. Brevetti industriali e diritti d’ autore.....	23
Art.21. Riservatezza	23
Art.22. Trattamento dei dati personali.....	24
23. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	25
Art.24. Risoluzione del contratto	25
Art.25. Recesso.....	26
Art.26. Oneri fiscali e spese contrattuali	27
Art.27. Foro competente	27
Art.28. Clausola finale.....	27

Contratto di servizi

Il presente contratto di fornitura (qui di seguito denominato "Contratto") viene stipulato in data _____ (qui di seguito denominata "Data di entrata in vigore")

TRA:

Sig.a/Sig. _____ Nata/o a _____ il _____
Domiciliato a _____ In _____
CAP _____ Tel. _____ fax _____ e-mail _____
Nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta _____
giusta poteri allo stesso conferiti da _____
sede legale in _____
Via _____
Recapito telefonico _____
Fax _____
Posta elettronica _____
capitale sociale Euro _____
iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____
al n. _____
P. IVA _____
domiciliata ai fini del presente atto in _____
Via _____
(qui di seguito denominato "Fornitore").

E

Sig.a/Sig. _____ Nata/o a _____ il _____
Domiciliato a _____ In via _____
CAP _____ Tel. _____ fax _____ e-mail _____
Nella sua qualità di _____
Con sede legale in _____
tel. _____ ; Fax _____ , e-mail _____
giusta poteri allo stesso legale rappresentante conferiti da _____
(qui di seguito denominato "Amministrazione contraente" o AC)

Art.1. Premesse.

Per quanto non previsto e comunque non specificato nel presente contratto e nel Disciplinare di gara, il contratto stesso è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme, che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'aggiudicatario:

- a) Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (in questo contratto viene chiamato in modo abbreviato "c.c.").
- b) Legge 19 marzo 1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale".
- c) Decreto Legislativo n.626/94 relativo alla sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modificazioni ed integrazioni., oggi D.Lgs. 81/2008.
- d) D. Lgs 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti".
- e) Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e D.lgs..11 maggio 1999 n.135 e successive (tutela della privacy) modificazioni ed integrazioni.
- f) D.P.R. 14 gennaio 1997 e successive integrazioni e modificazioni, "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private", in G.U. 20/2/1997 n. 42 S.O.
- g) D.Lgs. n. 46 del 1997 (recepimento della Direttiva 93/42/CEE sul marchio "CE") e successive modifiche ed integrazioni.
- h) Legge 12 marzo 1999, n. 68 disciplinante le "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
- i) D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici".
- j) D. Lgs 26 maggio 2000, n. 187, "Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni connesse ad esposizioni mediche".
- k) D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa".
- l) D.Lgs. 231/2002, "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali".
- m) Decreto ministeriale 18 settembre 2002 in Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27-9-2002, "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".
- n) Normative tecniche comunitarie e nazionali applicabili (UNI, EN, CEI ...) ed in particolare CEI 62-5, CEI 62-35 e CEI 62-36.
- o) Norme tecniche sulla progettazione e realizzazione degli impianti di gas medicali: UNI EN 737-3.
- p) D.Lgs 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme di emanazione regionale che disciplinano gli appalti pubblici, la sicurezza sui luoghi di lavoro, il rispetto de-

gli accordi sindacali in materia di trattamento economico dei lavoratori, e accreditamento delle strutture sanitarie.

Art.2. Oggetto del Contratto

Dandosi atto che:

- La AC ha indetto una procedura aperta per la realizzazione del seguente servizio
- Il criterio di aggiudicazione è stato quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
- Con delibera n..... del La AC ha approvato l'aggiudicazione alla Ditta sulla base dell'offerta da costei presentata.
- Il Fornitore ha prodotto adeguata fideiussione a garanzia delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di €.....

1. Il presente contratto:

- ha per oggetto:

- definisce la disciplina, normativa e contrattuale, relativa:

- all'acquisizione delle apparecchiature e/o arredi che, descritti dal presente atto e dai suoi allegati, sono previsti come forniture a favore della AC;
- alla effettuazione degli eventuali lavori ed impianti descritti dal presente atto e dai suoi allegati;
- alla prestazione dei Servizi secondo le modalità previste dal presente atto e dai suoi allegati.

2. Conseguentemente, il Fornitore, sottoscrivendo il Contratto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione contraente:

- a fornire le attrezzature aggiudicate, secondo le modalità e nel rispetto delle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, nonché a prestare in favore della medesima i Servizi di cui al precedente comma così come proposti in sede di gara.
- a procedere all'installazione e collaudo delle attrezzature di cui al punto precedente, presso i locali espressamente indicati nella documentazione tecnica di gara, in relazione ai quali dovrà garantirne la piena efficienza e funzionalità. Per piena efficienza e funzionalità si intende quella che i prodotti offrono al momento del collaudo concluso con esito positivo.
- a restare obbligato, qualora previsto dai disciplinari tecnici di gara, a rendere operativamente funzionali i locali ove verranno ubicate le relative attrezzature curando, con oneri a proprio carico, la realizzazione delle eventuali opere murarie, elettriche, idrauliche e del genere impiantistiche che dovessero rendersi necessarie;

3. Nessun emendamento al presente Contratto, né alcuna rinuncia di diritti si intenderanno efficaci salvo approvazione per iscritto dalla parte interessata; la rinuncia a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza non costituisce una rinuncia ad altri diritti ai sensi del presente Contratto o a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza successiva. La presente clausola può essere emendata esclusivamente per iscritto.

Art.3. Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti documenti allegati:

- **Allegato 1: Offerta Economica del Fornitore;**
- **Allegato 2 Offerta tecnico – organizzativa del Fornitore e Progetto di installazione;**
- **Allegato 3 deposito cauzionale definitivo, dell'importo di € _____, costituito secondo le modalità previste dal disciplinare ;**
- **Allegato 4 Piano Operativo della Sicurezza**, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, nel caso siano previste opere edili e/o impiantistiche, la cui entità e complessità faccia ricadere le forniture oggetto del contratto tra i casi ove ciò sia prescritto dal d.lgs 494/96 (come modificato dal D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81); in tutti gli altri casi, in luogo del POS, sarà fornita copia del documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del d.lgs 626/94, come modificato dal D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81;
- **Allegato 8 Polizza assicurativa;**
- **Allegato 9 Disciplinare di gara.**

Inoltre, la disciplina tra i contraenti è altresì soggetta a tutte le dichiarazioni, le certificazioni e gli impegni assunti dalla ditta con la documentazione di gara, che, detenuta presso gli uffici della Amministrazione Contraente, qui si considera richiamata esplicitamente.

Si intende che, in caso di discordanza tra elementi indicati in diversi documenti tra quelli richiamati in precedenza, varranno le prescrizioni più favorevoli alla amministrazione contraente.

Art.4. Definizioni

1. Nell'ambito del Contratto si intende per:

- a) **Amministrazione aggiudicatrice/contraente:** L'IRCCS Istituto Tumori "Giovanni Paolo II", Bari;
- b) **Contratto:** il presente atto, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- c) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario in via definitiva e che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
- d) **Parti:** Fornitore e Amministrazione Contraente;
- e) **Beni:** la/le apparecchiatura/e oggetto della gara con le caratteristiche proposte dal Fornitore nella propria offerta tecnica;
- f) **Offerta Tecnica:** il documento contenente la proposta tecnico organizzativa presentata in sede di gara dal Fornitore allegata al presente contratto;
- g) **Offerta economica:** il documento contenente la proposta economica formulata in sede di gara dal Fornitore allegata al presente contratto;

- h) **Manutenzione:** la combinazione di tutte le azioni tecniche ed amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a riportare una entità in uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta;
 - i) **Manutenzione correttiva:** la manutenzione eseguita a seguito della rilevazione di un'avarìa e volta a riportare un'entità nello stato in cui possa eseguire una funzione richiesta;
 - j) **Manutenzione preventiva:** la manutenzione eseguita a livelli predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un'entità;
 - k) **Servizi:** i servizi connessi di assistenza tecnica e di supporto operativo.
2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato negli stessi Allegati, tranne il caso in cui singole clausole del Contratto dispongano diversamente.

Art.5. Contratto: luogo dell'adempimento, termine per l'adempimento, esecuzione

1. Le obbligazioni contrattuali dovranno essere eseguite dal Fornitore in favore della AC, IRCCS Istituto Tumori di Bari c/o l'ex P.O. Domenico Cotugno in Bari.
2. La Ditta aggiudicataria dovrà ultimare i lavori, comprensivi dei lavori di installazione delle apparecchiature pronte per le prove di accettazione, "chiavi in mano", entro il (giusta proposta del Fornitore presentata nel cronoprogramma in sede di offerta).
3. Il Fornitore si impegna ad effettuare i servizi (di assistenza, di manutenzione ed assistenza tecnica, eccetera, secondo le modalità e la tempistica indicata nella propria proposta tecnico – organizzativa), successivamente alla data del collaudo per un periodo di 6 mesi.
4. Rimane facoltà dell'amministrazione contraente, entro i tre anni successivi dalla data di stipula del contratto, procedere all'acquisto di prestazioni complementari (forniture di beni e/o servizi) nella misura massima del 40% del valore di acquisto dell'attrezzatura fornita. In tal caso la scontistica praticata dal Fornitore non potrà essere inferiore a quella proposta in sede di gara.

Art.6. Condizioni della fornitura

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla fornitura delle attrezzature e dei Servizi, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria, anche se materialmente non indicata nel presente contratto, o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnica nonché nel presente Contratto.

3. Le apparecchiature ed i connessi dispositivi oggetto della fornitura dovranno essere di produzione corrente, nuovi di fabbrica, non ricondizionati né riasssemblati; dovranno essere privi di difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati e possedere tutti i requisiti indicati nella proposta tecnico-economica; inoltre dovranno rispettare le normative tecniche in vigore all'atto del collaudo.
4. Le Apparecchiature fornite dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'Offerta Tecnica. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
5. Il Fornitore dichiara di:
 - ❖ aver preventivamente acquisito tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica della fornitura e posa in opera delle apparecchiature oggetto di gara;
 - ❖ aver preventivamente valutato l'alea della prestazione;
 - ❖ aver conseguentemente formulato una consapevole offerta;

riconosce, pertanto, che, non potrà avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tal titolo nei confronti dell'Amministrazione contraente;

e rinuncia sin da ora agli eventuali diritti di cui all'art. 1664 c.c.
6. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
7. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno, comunque, essere concordati con i responsabili degli stessi. Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione beneficiaria e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni ad altre attività lavorative in atto.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato; detto personale potrà accedere agli uffici e/o locali e/o sedi dell'Amministrazione contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e di accesso.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Amministrazione contraente di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per agevolare lo svolgimento di tali verifiche.
10. Le forniture dovranno essere complete con tutte le opere di installazione, elettriche ed impiantistiche, necessarie per il loro corretto funzionamento.
11. Le medesime dovranno essere supportate dal personale tecnico qualificato, che dovrà essere disponibile nei luoghi dell'installazione delle apparecchiature per tutto il periodo della validità del contratto, al fine di garantire il corretto funzionamento, l'addestramento delle figure necessarie alla gestione dei sistemi forniti ed il ripristino in tempi brevi nel caso di avarie o malfunzionamenti.
12. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione contraente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

Art.7. Obblighi specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente Contratto, a:
 - a) fornire le apparecchiature ed allocarle presso i locali individuati dalla Amministrazione contraente espressamente indicati nel disciplinare tecnico di gara;
 - b) eseguire i lavori propedeutici all'installazione (edili, elettrici, idraulici e in genere impiantistici) ivi inclusi i collegamenti agli impianti tecnologici esistenti ed altre eventuali apparecchiature garantendo la fornitura di tutti i componenti necessari che, anche se materialmente non menzionati, si intendono inclusi nel prezzo proposto nella proposta economica;
 - c) effettuare, prima dell'esecuzione del collaudo, tutti i controlli e le verifiche di buon funzionamento delle medesime attrezzature, comprese le verifiche di sicurezza elettrica secondo le norme in vigore;
 - d) fornire a titolo gratuito adeguata formazione al personale tecnico al fine di consentire a quest'ultimo di utilizzare in modo completo e corretto l'attrezzatura fornita ed i relativi software;
 - e) garantire l'Amministrazione contraente contro l'evizione *ex art. 1476, comma 3, c.c.*, nonché la conformità dell'apparecchiatura alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico e dichiarate nell'Offerta Tecnica;
 - f) manlevare l'Amministrazione contraente dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati, ovvero a danni derivanti da difetti dei beni forniti o dalle opere (edili, elettrici, idraulici e del genere impiantistico) di installazione eseguite ed anche dai danni che dovessero essere causati, a terzi o al personale dipendente dell'Amministrazione beneficiaria, dal proprio personale dipendente utilizzato nel corso dell'esecuzione del contratto;
 - g) comunicare tempestivamente alle Amministrazioni contraente/beneficiaria le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi addetti e responsabili.

Art.8. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni, attualmente D. LGS. 81/2008. Inoltre il Fornitore deve garantire, prima della consegna delle attrezzature, all'Amministrazione contraente il rispetto della normativa di cui sopra, trasmettendo la documentazione specificata nel successivo articolo "Installazione delle apparecchiature", ovvero:
 - documento della sicurezza per forniture che non prevedono la realizzazione di opere edili;

- Piano Operativo della Sicurezza, laddove la dimensione e complessità delle opere edili portino a tale obbligo (cantieri con rischi particolari; cantieri senza rischi particolari e numero uomini/giorno superiore a 200).
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, a favore dei propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
 4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Art.9. Fornitura: verifiche, installazione, consegna

1. La fornitura oggetto del presente contratto:
 - dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico;
 - dovrà essere esattamente installata e consegnata presso l'U.O. la cui ubicazione è riportata negli allegati;
 - si intenderà comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, facchinaggio, consegna, installazione e messa in esercizio.
2. Il Fornitore dovrà curare e provvedere, previo accordo con l'Area Gestione Tecnica della Amministrazione contraente e l'Esperto Qualificato indicato dalla SA (laddove necessario), al ricevimento delle attrezzature sul luogo di installazione. E' a carico del Fornitore la responsabilità di curare la consegna negli ambienti deputati ad accogliere le forniture, per cui non saranno accettate consegne effettuate da vettori terzi senza la presenza di personale del Fornitore, né saranno accettate consegne effettuate in luoghi diversi da quelli concordati in sede di offerta.
3. All'arrivo delle attrezzature sul luogo di installazione, la Amministrazione contraente constaterà solamente la/e distinta/e di spedizione, restando a carico del Fornitore la constatazione ed ispezione del contenuto, la presa in carico e la relativa custodia per tutto il periodo necessario fino al completamento del collaudo con esito positivo. All'arrivo delle forniture presso la sede della AC, queste dovranno essere accompagnate dai relativi documenti di trasporto.
4. Nell'ambito del presente contratto, si definisce "**consegna**" dei beni il momento in cui, avvenuto e sottoscritto il collaudo di accettazione senza riserve, i medesimi entrano nella disponibilità della AC.
5. Ai fini della verifica del rispetto dei termini massimi di consegna della fornitura finita (chiavi in mano), fa fede il termine di cui al precedente punto. **Il mancato rispetto dei termini massimi indicati in sede di gara nella proposta tecnico – organizzativa, come riportati nel precedente art. 5**, comporterà la applicazione delle penali di seguito indicate. La data e l'ora di consegna dovranno essere comunicati alla AC con un anticipo di almeno cinque giorni.

6. Costituiscono giusta causa per il differimento dei termini di consegna della fornitura finita, i motivi di forza maggiore, debitamente comprovati e accertati dall'Amministrazione contraente. Per attivare la richiesta di differimento dei termini ai sensi del presente comma, il Fornitore rimane obbligato rispettare come termine ultimo massimo il 5° giorno precedente dalla data fissata nel presente contratto.
7. Al momento della consegna, la fornitura finita dovrà essere accompagnata dai documenti necessari all'Amministrazione Contraente per la verifica della rispondenza tra quanto offerto e quanto consegnato dal Fornitore. Contestualmente alla consegna, i beni dovranno essere accompagnati da tutta la documentazione attestante la conformità delle Apparecchiature e/o degli Arredi che la compongono alle norme di legge, ai requisiti e alle caratteristiche indicate nel Capitolato Tecnico.
8. All'atto della consegna della fornitura finita, il Fornitore dovrà redigere un apposito verbale, in contraddittorio con l'Amministrazione Contraente, a mezzo del quale si procederà alla verifica della regolarità formale di quanto consegnato.

Art.10. Modalità di esecuzione dei lavori (ove previsti)

La esecuzione di lavori edili, ove previsti, è soggetta alle normative in materia di lavori pubblici. Di conseguenza, la ditta aggiudicataria, oppure la ditta deputata a realizzare tale parte d'opera, deve essere qualificata e improntare la propria attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente (art. 40 D.Lgs 163 del 12 aprile 2006).

In ogni caso, sono a carico della ditta tutte le attività edili e impiantistiche necessarie per la installazione e la messa in funzione delle attrezzature offerte, comprese le assistenze murarie e impiantistiche.

Dovrà essere attestata l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.

I lavori edili devono essere seguiti, per conto della fornitrice, da un Responsabile dei Lavori dotato delle necessarie professionalità, il cui nominativo deve essere indicato almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori.

Laddove dovuto, deve altresì essere nominato un Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, dotato delle qualificazioni previste dal D. LGS. 494/96 e s. m. e i.

Le spese per la progettazione, per la nomina del Responsabile dei Lavori e del Coordinatore gravano sulla ditta offerente, che ne assume la diretta ed esclusiva responsabilità.

Nei casi in cui sia prevista una attività di realizzazione e/o di modifica degli impianti di gas medicali, si ricorda che, ai sensi della norma UNI 737-3, l'impianto di distribuzione dei gas medicali è considerato dispositivo medico, soggetto pertanto alle disposizioni del D. LGS. 46/97. Di conseguenza, laddove tra le opere di installazione sia contemplata la connessione

all'impianto dei gas medicali, gli elaborati "as built" che saranno consegnati al termine delle opere dovranno riferirsi all'intero impianto, e non al solo segmento di connessione. A tale scopo, la stazione contraente fornirà gli elaborati delle parti di propria competenza.

E' a carico della ditta l'eventuale progetto redatto da un esperto Qualificato nei casi in cui tale adempimento è previsto, ovvero è obbligo della Ditta fornire all'Esperto Qualificato della Stazione Appaltante ogni informazione e /o elaborato necessari per l'espletamento delle attività di competenza..

E' a carico della Ditta l'ottenimento di ogni permesso o autorizzazione propedeutica alla realizzazione delle opere di installazione.

Art.11. Responsabile tecnico

1. L'Amministrazione contraente nomina un Responsabile Tecnico dell'installazione delle apparecchiature di cui al presente contratto, che costituirà il referente tecnico nei confronti della venditrice fino alla conclusione delle operazioni di collaudo, nella persona del Direttore dei Lavori.
2. L'Amministrazione contraente nomina un Responsabile Tecnico nella conduzione del presente contratto, che costituirà il referente tecnico nei confronti della venditrice fino alla conclusione del rapporto contrattuale, nella persona del Direttore dell'Area Tecnica ing. Giancarlo Salomone.
3. Il Fornitore nomina un Responsabile Tecnico dell'installazione delle apparecchiature di cui al presente contratto, che costituirà il referente tecnico nei confronti della parte acquirente fino alla conclusione delle operazioni di collaudo, nella persona di _____.
4. Il Fornitore nomina un Responsabile Tecnico nella conduzione del presente contratto, che costituirà il referente tecnico nei confronti della AC fino alla conclusione del rapporto contrattuale, nella persona di _____.

Art.12. Collaudo.

Art.12.1. Collaudo - Definizioni

Entro i termini previsti dalla proposta tecnico – organizzativa le apparecchiature fornite, i lavori, gli impianti e gli arredi verranno sottoposti a collaudo dall'Amministrazione Contraente, in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata a quest'ultimo con congruo anticipo.

Il collaudo è inteso quale verifica di conformità con le caratteristiche tecniche e di funzionalità dichiarate in sede di offerta e comunque prescritte nel Capitolato Tecnico; pertanto, il collaudo si intende positivamente superato solo se l'apparecchiatura risulterà conforme e correttamente funzionante. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale di collaudo, controfirmato dal Fornitore.

Il collaudo si articola in:

- a. un collaudo amministrativo, consistente nella verifica della sussistenza di tutti gli elementi amministrativi prescritti per contratto e di tutta la documentazione richiesta;
- b. un collaudo di accettazione delle apparecchiature e dei sistemi forniti. Il collaudo di accettazione delle apparecchiature sarà eseguito entro 40 giorni dalla consegna, dal perso-

nale della Ditta aggiudicataria, di concerto con il Responsabile della Radiologia o del Responsabile tecnico del progetto. Il collaudo di accettazione dovrà essere previsto per le singole componenti l'offerta.

- c. un collaudo funzionale, consistente nella valutazione della qualità delle attrezzature e la congruità con quanto dichiarato in fase di offerta. Il collaudo funzionale sarà eseguito dal personale della U.O. Radiologia. Nel caso in cui si verificano condizioni tali da non procedere alla firma del collaudo, la Ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio.

La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni del Fornitore rientri l'acquisizione di autorizzazioni, permessi, comunque denominati, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato del Fornitore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento.

La ditta dovrà uniformarsi, anche in tale fase, alle direttive impartite dall'Amministrazione contraente.

In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale data di accettazione della fornitura consegnata nonché data di decorrenza delle prestazioni di assistenza e manutenzione previste nella proposta tecnico – organizzativa nonché dà inizio al periodo di garanzia.

In caso di esito negativo del collaudo il Fornitore si impegna a sostituire e/o modificare le parti delle apparecchiature fornite e degli impianti eseguiti (incluse le attrezzature e gli accessori) entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Il collaudo deve essere inteso come la verifica della perfetta corrispondenza tra quanto fornito ed installato e quanto richiesto dalla parte acquirente, con le integrazioni e le modificazioni (a vantaggio della parte acquirente) derivanti dalla offerta tecnico-economica della ditta.

Di conseguenza, esso consisterà:

- 1) nell'accertamento della corrispondenza della fornitura alle caratteristiche offerte dalla ditta in sede di gara, oltre che ad eventuali prescrizioni derivanti dall'obbligo al rispetto della legge; in particolare, si procederà a verificare la esistenza e conformità di:
 - apparecchiature principali;
 - accessori, software, optionals, eccetera;
- 2) nella verifica della funzionalità della macchina, attraverso:
 - opportune prove di funzionamento, creando simulazioni della attività cui la macchina è destinata;
 - prove e misurazioni strumentali;
- 3) nella verifica della corrispondenza e della conformità dei lavori edili e impiantistici, attraverso:
 - riscontri e misurazioni volti a confermare la adeguatezza delle soluzioni e dei materiali impiegati a quanto offerto in sede di gara;
 - opportune prove di funzionamento degli impianti;
 - prove e misurazioni strumentali;

Art. 12.2. Invio documentazione

All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette:

- la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti "as built" e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute;
- l'originale di tutti i documenti contabili o giustificativi e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo suddetto.

Art.12.3. Fasi propedeutiche al collaudo

1. Al termine dell'installazione, il Fornitore potrà effettuare una prova di funzionamento, che non avrà comunque valore ai fini del collaudo. Il Fornitore è tenuto in tal caso a dare comunicazione dell'esecuzione di tale prova alla parte acquirente, la quale potrà farvi assistere propri incaricati.
2. Se la prova di funzionamento non dovesse avere esito positivo, il Fornitore è tenuto a darne comunicazione alla parte acquirente, comunicando altresì l'impegno a risolvere i motivi di malfunzionamento entro una data certa.
3. Il Fornitore dovrà fornire alla parte acquirente, contestualmente all'installazione:
 - a) due copie del Manuale d'uso delle apparecchiature;
 - b) due copie del Manuale di manutenzione delle apparecchiature, complete di schemi, diagrammi, elenco delle parti, guide di ricerca errore ("troubleshooting") ed eventuale software diagnostico.
4. Durante il periodo di validità del contratto di assistenza tecnica, la documentazione di cui sopra dovrà essere gestita in modo controllato, cioè sarà soggetta ad aggiornamento in seguito a nuove revisioni che rimarranno ad esclusivo carico del Fornitore.
5. L'Amministrazione contraente fornirà al Fornitore, a mezzo del Direttore dei Lavori ed almeno 10 giorni prima dall'inizio dei lavori, il Piano di Sicurezza relativo agli ambienti in cui dovranno essere realizzate le installazioni, redatto ai sensi del D.Lgs. n.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, affinché il Fornitore possa predisporre il Piano di Sicurezza particolareggiato e aggiornato alla nuova configurazione degli ambienti e disposizione delle attrezzature, che dovrà necessariamente essere redatto prima dell'installazione.
6. L'Amministrazione Contraente potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera ed anche prima del collaudo, per l'accertamento della conformità delle forniture.
7. La ditta aggiudicataria deve fornire il progetto del presidio di radioprotezione elaborato e firmato da un Esperto Qualificato ai sensi del D.Lgs. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni. La ditta aggiudicataria deve presentare alla SA, entro 60 giorni solari e consecutivi dalla stipula del contratto, tutta la documentazione e le certificazioni per l'inoltro della richiesta di nullaosta.
8. Il Fornitore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.
9. Rimane a cura e carico del Fornitore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

10. Nel caso in cui il Fornitore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che si provveda d'ufficio, deducendo la spesa dal credito del Fornitore stesso.

Art. 12.4. Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso al Fornitore, al direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni o enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

Se il Fornitore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione contraente e la relativa spesa è posta a carico del Fornitore.

Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

Art. 12.5. Modalità operative del collaudo

Le apparecchiature offerte e gli accessori, i materiali, dovranno essere forniti tali da rendere le apparecchiature pienamente funzionanti ed idonee all'uso a cui sono destinate.

In particolare si precisa che:

1. L'operazione di collaudo deve iniziare entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di avvenuta esecuzione delle opere/forniture. Il collaudo avverrà alla presenza di persona incaricata dall'impresa aggiudicataria e debitamente invitata. In caso di assenza ingiustificata dell'incaricato dell'impresa, il verbale di collaudo fa egualmente stato contro di essa.
2. Il termine suddetto sarà sospeso nel caso in cui, iniziato il collaudo, siano disposte prescrizioni a carico dell'Amministrazione contraente; il termine riprenderà a decorrere dalla data di adempimento delle prescrizioni medesime.
3. L'incaricato all'accettazione o il collaudatore, sulla base degli accertamenti e delle prove effettuate, possono accettare i beni o rifiutarli o dichiararli rivedibili, secondo la disciplina del successivo articolo.
4. Tutto quanto necessario per l'effettuazione delle prove per l'accettazione della fornitura (strumenti di misura, mano d'opera, ecc.) dovrà avvenire a cura, spese e sotto la responsabilità della Ditta aggiudicataria.
5. Le prove di accettazione della fornitura (comprensiva di opere, impianti ed apparecchiature) verranno eseguite in contraddittorio da personale di fiducia della ditta aggiudicataria e alla presenza degli esperti nominati dall'Amministrazione dell'Ente contraente e dovranno accertare che l'intera fornitura sia stata regolarmente installata, sia regolarmente funzionante e che soddisfi le esigenze per essa previste ed esposte nel presente capitolato e sia conforme alle indicazioni ivi previste. In tale sede si procederà altresì alla verifica dei dati prestazionali della fornitura dichiarati in sede di offerta in conformità a quanto richiesto dal presente capitolato.

6. La Ditta aggiudicataria si impegna alla tempestiva eliminazione di tutti i difetti e/o vizi riscontrati in sede di effettuazione delle prove di accettazione.
7. Se tutte le prove di cui sopra avranno avuto esito positivo, la fornitura si intenderà accettata; l'Ente contraente invierà pertanto formale lettera di comunicazione di accettazione della fornitura.

Art. 12.6. Esito del collaudo

Ad esito del collaudo potrà essere formulata una delle seguenti dichiarazioni:

- A. ESITO FINALE: collaudo superato.
- B. ESITO FINALE: collaudo sospeso con autorizzazione provvisoria all'utilizzo e con prescrizioni alla ditta per l'adeguamento della fornitura.
- C. ESITO FINALE: collaudo sospeso senza autorizzazione provvisoria all'utilizzo e con prescrizioni alla ditta per l'adeguamento della fornitura.
- D. ESITO FINALE: apparecchiatura non collaudabile - da restituire alla Ditta con prescrizione di sostituzione della apparecchiatura con altra uguale.

Ovvero, a discrezione della Amministrazione contraente

- E. ESITO FINALE: apparecchiatura non collaudabile - da restituire alla Ditta con risoluzione di diritto del contratto.

Nei casi da "B" a "D", sarà redatto un verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della fornitura. In tal caso dell'esito del verbale l'Amministrazione darà comunicazione formale alla Ditta, la quale, per le attrezzature contestate, dovrà provvedere a sua cura e spese alla sostituzione nel termine che verrà prescritto. Superato detto termine, senza che la Ditta abbia adempiuto, la parte acquirente avrà il diritto di procedere senza ulteriori formalità ad esercitare i diritti indicati nell'articolo "Penali" di cui al presente contratto.

Nel caso "E", sarà redatto un verbale con l'indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto della fornitura. In tal caso dell'esito del verbale l'Amministrazione darà comunicazione formale alla Ditta, comunicandole senza ulteriori formalità che intende avvalersi della condizione risolutiva.

Art. 12.7. Termini per la conclusione del collaudo

Il collaudo deve essere ultimato non oltre 1 mese dall'ultimazione dei lavori.

Art. 12.8. Verbale di collaudo

Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

- a) la località e la provincia;
- b) il titolo dell'opera o del lavoro;
- c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
- e) l'importo delle somme autorizzate;

- f) le generalità del Fornitore;
- g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- i) la data e l'importo del conto finale;
- l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
- m) i giorni della visita di collaudo;
- n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e del Fornitore, sono firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. È inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

Art. 12.9. Relazione finale di collaudo

L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal direttore dei lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:

- se il lavoro sia o no collaudabile;
- a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- il credito liquido del Fornitore.

Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando al Fornitore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che il Fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito del Fornitore.

Art. 12.10. Certificato di collaudo

Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

- l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
- i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i 2 anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo il Fornitore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art.13. Penali

Art.13.1. Penalità nella realizzazione della fornitura

1. Per ogni giorno di ritardo oltre il tempo massimo previsto per l'espletamento della fornitura, saranno applicate alla ditta le penalità di seguito descritte:
 - 0,05% (zerovirgolazerocinque) dell'ammontare netto contrattuale della fornitura dal 1° al 15° giorno
 - 0,1% (zerovirgolauno) dell'ammontare netto contrattuale della fornitura dal 16° giorno in poi e, comunque, per un importo complessivamente non superiore al 10% del netto contrattuale.
2. Trascorsi i periodi qui descritti, l'Azienda si riserva di rescindere il contratto e, oltre alle penalità previste, si riserva altresì di richiedere alla ditta il pagamento del maggior danno eventualmente subito.

Art.13.2. Penalità per parziale difformità della erogazione delle prestazioni contrattuali

1. Le penalità di cui ai precedenti commi saranno erogate anche in caso di parziale difformità rispetto alle prescrizioni contrattuali.

Art.13.3. Modalità di erogazione delle penali.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali, che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti paragrafi, verranno contestati formalmente al Fornitore dall'Amministrazione contraente; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione contraente nel termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla ricezione della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Amministrazione contraente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. L'Amministrazione contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione o

delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della stessa penale.
5. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art.14. Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali per un periodo di 12 mesi (recante l'impegno del garante al rinnovo qualora entro il suddetto termine non sia stato emesso il certificato di collaudo), per un importo pari al 10% del valore dell'offerta, al netto dell'IVA, presentata in sede di gara, mediante la stipula di una fideiussione, con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, D. LGS. 163/06. Tale cauzione incondizionata e irrevocabile, prevede espressamente:
 - la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta scritta" essendosi obbligato il fideiussore, entro il tempo massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi, su semplice richiesta dell'Amministrazione contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 c.c.;
 - la copertura anche per il recupero delle penali contrattuali nonché a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 c.c., sino alla concorrenza del 10% del valore dell'offerta al netto dell'IVA presentata in sede di gara.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione contraente a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
3. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni; pertanto, la garanzia sarà svincolata, a richiesta dell'interessato, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazione contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
4. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Amministrazione contraente.
5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione contraente.

6. In caso di risoluzione del Contratto l'aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione definitiva ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la refusione del maggior danno in caso di cauzione insufficiente alla copertura integrale dello stesso.

Art.15. Subappalto (se del caso)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e autorizzato dalla SA, intende avvalersi del subappalto, esclusivamente per l'esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali:
 - Opere edili;
 - Opere impiantistiche;
 - Accessori complementari;
2. Il Fornitore si impegna a depositare presso la sede dell'Amministrazione contraente almeno venti giorni solari prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del citato contratto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, anche in materia di antimafia per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Impresa, la quale rimane responsabile in via esclusiva, nei confronti dell'Amministrazione contraente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto il Fornitore, con il presente atto, assume ogni responsabilità civile in relazione ai danni che dovessero derivare all'Amministrazione contraente/beneficiaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la fornitura, la posa in opera e la manutenzione delle attrezzature fornite.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione contraente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
6. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118 del Decreto Legislativo 163/06, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la SA sospenderà il successivo pagamento a favore dell'affidatario.
7. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui al precedente comma 6, l'Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto

al risarcimento del danno.

9. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dal Bando o dal Disciplinare di Gara.
10. Ai sensi dell'art. 118, comma 4, del Decreto Legislativo 163/06, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. Valgono, in ogni caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18 della Legge 19 marzo 1990 n. 55.

Art.16. Corrispettivi

1. Il corrispettivo dovuto al Fornitore dall'Amministrazione contraente, in relazione alle prestazioni previste dal presente contratto:
 - è quello riportato nell'offerta economica formulata dalla ditta in sede di gara, allegata quale parte integrante del presente contratto (pari ad €) e sarà versato solo a seguito dell'esito favorevole del collaudo finale dopo l'emissione del relativo certificato;
 - è comprensivo, anche, della prestazione dei servizi di consegna, della assistenza tecnica, della formazione operatori, e di ogni altra prestazione descritta nella offerta tecnica della ditta e/o nella documentazione di gara;
 - si riferisce a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale e che lo stesso è dovuto unicamente al Fornitore.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dalla esecuzione del Contratto e dalla osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. In particolare il Fornitore si impegna a fornire, altresì, per i due anni successivi alla data del collaudo, senza costi aggiuntivi, qualunque componente hardware necessaria a completare la configurazione delle apparecchiature aggiudicate, in ossequio ad intervenute nuove norme e standard nazionali ed internazionali che dovessero essere approvate entro la fase di collaudo. La sostituzione o l'implementazione delle componenti hardware, ivi compreso il software di base o d'ambiente, nel corso del predetto lasso temporale, dovrà essere garantita gratuitamente anche nel caso in cui detti interventi risultino necessari per assicurare il migliore funzionamento dei software applicativi di nuova introduzione che dovessero essere resi disponibili dal Fornitore.
3. Il corrispettivo contrattuale è stato determinato, per prezzi unitari e complessivi, a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati fatto salvo quanto più avanti previsto in merito al rinnovo della assistenza "full risk".
5. Il Fornitore si impegna a fornire senza alcun onere per l'Amministrazione contraente versioni aggiornate del software (e dell'hardware ove esso sia indispensabile per eseguire l'aggiornamento), che permettano di conservare le funzionalità dell'offerta originaria, sen-

za costi aggiuntivi di fornitura ed installazione, per tutta la vita utile dell'apparecchiatura che lo utilizza, in presenza di un contratto di manutenzione "full-risk" o di un contratto di servizio. A tale riguardo il Fornitore si impegna ad informare la parte acquirente circa l'imminente uscita di nuove versioni del software e di eventuali aggiornamenti dell'hardware richiesti in conseguenza di ciò, al fine di consentire alla parte acquirente di effettuare per tempo le dovute valutazioni.

Art.17. Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo, inerente la fornitura oggetto del presente contratto, sarà effettuato dall'Amministrazione contraente in favore del Fornitore sulla base della fattura emessa da quest'ultimo (conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto) dopo l'emissione del certificato di collaudo di cui all'art. 13.11 che precede.
2. La fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento al presente Contratto, nonché il dettaglio delle prestazioni effettuate, e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione contraente.
3. la fattura deve contenere un dettaglio delle voci giustificative di pagamento che corrisponda a quanto indicato in sede di gara, ovvero a ulteriori precisazioni laddove prescritte nella allegata documentazione di gara.
4. L'importo della predetta fattura verrà corrisposto dall'Amministrazione contraente secondo la normativa vigente in materia e, comunque, entro i termini indicati dal Fornitore nella propria proposta tecnico – organizzativa, e decorrenti dalla data di ricevimento della fattura presso il protocollo dell'Area Gestione Tecnica, e bonificato sul conto corrente n. _____, intestato alla _____ presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____: e precisamente nel termine di giorni decorrenti dalla predetta data.
5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nel Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. dalla Amministrazione contraente.
7. In caso di ritardo nel pagamento oltre il termine indicato nel precedente comma, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione maggiorato del saggio marginale del 7 % così come previsto dalla direttiva 2000/35/CE .

Art.18. Divieto di cessione del contratto

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del Codice dei Contratti pubblici, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto dell'Amministrazione contraente al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Art.19. Cessione del credito derivante da contratto

1. La cessione dei crediti derivanti dal presente contratto è disciplinata dall'art. 117 del Codice dei Contratti.
2. In questo caso, ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione contraente, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio e notificata all'amministrazione debitrice.
3. La notificazione all'Amministrazione contraente dell'eventuale cessione del credito, effettuata nella forma menzionata al precedente comma, dovrà avvenire, pena la non opponibilità alla medesima, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. L'Amministrazione contraente potrà rifiutare la cessione debitamente notificata. L'eventuale rifiuto verrà comunicato, al cedente e al cessionario, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 15 giorni dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata.

Art.20. Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione contraente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su Beni oggetto del presente contratto, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione contraente è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti dell'Amministrazione contraente, quest'ultima, nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art.21. Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, (di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza) di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne

oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione contraente ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
7. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 25 (Trattamento dei dati personali) , il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

Art.22. Trattamento dei dati personali

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'Amministrazione contraente tratta i dati relativi al Contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici.
3. Il Fornitore acconsente che i dati conferiti siano trattati in forma anonima, ad eccezione del proprio nominativo e del prezzo di aggiudicazione, che potranno essere diffusi tramite il sito internet www.oncologico.bari.it ed ovvero con altre forme di pubblicità previste per legge. La trasmissione dei dati dal Fornitore all' Amministrazione Contraente avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

- Il fornitore aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
- In particolare il fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Il fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Il fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano la Ditta aggiudicataria anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità quinquennale del rapporto contrattuale in oggetto.
- All'avvio del servizio, il fornitore produrrà l'elenco del personale che verrà impiegato nella erogazione del servizio, nelle diverse mansioni. L'elenco dettaglierà i dati personali, le qualifiche professionali, il campo di lavoro di impiego, gli orari di servizio. La AC, attraverso il suo Referente, esprimerà formalmente la propria accettazione. Dopo la avvenuta accettazione, il personale potrà essere impiegato alle condizioni seguenti.
- Non potrà essere effettuata alcuna sostituzione di personale rispetto a quanto comunicato all'avvio del servizio, senza previa autorizzazione del Responsabile del servizio di parte AC.
- Il personale sarà sempre individuabile grazie alla esibizione di un tesserino riportante nome, cognome, nome della ditta, mansione del dipendente, foto del dipendente.

Art.24. Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione di diritto, in caso di grave inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, ivi compreso quello relativo alla conformità dei beni forniti ai requisiti qualitativi stabiliti dalla vigente normativa, nonché alle caratteristiche tecnico-qualitative indicate nella proposta tecnico – organizzativa, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni lavorativi, che verrà assegnato dall'Amministrazione contraente per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione contraente ha la facoltà di risolvere il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita,

e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In caso di risoluzione del contratto, la Amministrazione potrà affidare la fornitura al concorrente classificatosi al successivo posto nella definitiva classifica di gara, addebitando alla ditta inadempiente la differenza tra le due offerte, fatti salvi gli ulteriori danni.
3. In ogni caso, si conviene che l'Amministrazione contraente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R., e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno, nei seguenti casi:
 - qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto;
 - ritardo superiore a 45 giorni nella consegna dell'attrezzatura rispetto a quanto dichiarato in sede di gara;
 - nel caso in cui, alle verifiche della Amministrazione, risultasse che le attrezzature fornite non sono di produzione corrente, oppure non sono nuove di fabbrica, oppure risultano ricondizionate o riassemblate o presentano difetti dovuti a vizi dei materiali impiegati, o non corrispondono a tutti i requisiti indicati nella proposta tecnico-economica; inoltre l'Amministrazione contraente potrà risolvere di diritto il Contratto laddove risultasse che le attrezzature non rispettano le normative tecniche in vigore all'atto del collaudo. La contravvenzione ad una sola di tali disposizioni comporterà la risoluzione del contratto.
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente, ai sensi del precedente articolo 16;
 - mancata prestazione della garanzia durante la vigenza del Contratto;
 - negli altri casi di cui agli articoli 13.7, lettera E (esito del Collaudo), 21 (Fatturazione e pagamenti), 22 (Divieto di cessione del contratto), 24 (Brevetti industriali e diritti d'autore) 25 (Riservatezza).
 - Qualora le informazioni prefettizie inerenti gli accertamenti antimafia non pervenissero nei termini previsti, l'Amministrazione contraente potrà procedere alla stipula del contratto sottoponendolo alla condizione risolutiva espressa. Nel caso in cui le informative successivamente ricevute dovessero risultare negative la Amministrazione interessata potrà recedere dal contratto.

Art.25. Recesso

1. L'Amministrazione Contraente ha diritto al recesso nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) che il Fornitore sia sottoposto a procedure concorsuali, ivi inclusa l'amministrazione controllata, ovvero sia posto in liquidazione;
 - b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti dal Bando di gara e dal Disciplinare relativi alla procedura ad evidenza pubblica attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - c) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione Contraente.
4. In caso di recesso dell'Amministrazione Contraente il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

Art.26. Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all'Amministrazione contraente per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 633/1972; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 131/1986, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Art.27. Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione contraente derivanti dall'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Art.28. Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole – avendone negoziato il

contenuto – che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente e nel loro insieme, restando inteso che qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; si conviene, inoltre, che l'eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta invalidità o inefficacia del Contratto nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissiono o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione contraente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti, riservandosi comunque quest'ultima di farli valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Il presente Contratto viene sottoscritto in tre esemplari, ognuno dei quali viene ritenuto un originale, che tuttavia insieme costituiscono un unico e lo stesso strumento.

Il presente Contratto si compone di pagine numerate da 1 a, ciascuna siglata dalle due parti e questa ultima firmata per esteso.

Per il Fornitore

L'Amministrazione Contraente

Il sottoscritto _____, quale _____ e legale rappresentante della _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art. 5 – Contratto: luogo dell’adempimento, termine per l’adempimento, esecuzione;

Art. 6 – Condizioni della fornitura;

Art. 7 – Obbligazioni specifiche del Fornitore;

Art. 12 – collaudo;

Art. 13 – Penali;

Art. 14 – Cauzione;

Art. 16 – Corrispettivi;

Art. 17 – Fatturazioni e pagamenti;

Art. 24 – Risoluzione del contratto;

Art. 27 – Foro competente.

_____, li _____

Per il Fornitore

L’Amministrazione Contraente